

**CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI TARIFFE PER  
L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE,  
DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA  
NEL QUINTO PERIODO REGOLATORIO**

Tariffe, vincoli ai ricavi e meccanismi di perequazione

*Documento di consultazione 446/2015/R/eel  
del 24 settembre 2015*

**Osservazioni di ASSEOLETTRICA**

*26 ottobre 2015*

**Considerazioni di carattere generale**

Assoelettrica, come ribadito in precedenti consultazioni, chiede che nel V periodo l'Autorità garantisca un quadro regolatorio più stabile possibile, limitando al contempo gli oneri amministrativi conseguenti alle modifiche stabilite. In tale ottica si condivide la proposta di prolungamento della durata del periodo di regolazione da quattro a otto anni, di cui la prima metà caratterizzata da una sostanziale continuità nei criteri di riconoscimento dei costi rispetto al vigente periodo regolatorio. In considerazione della rilevante portata innovativa si condivide inoltre la proposta di rinviare al 2020 l'avvio della regolazione basata sui Totex

Riguardo all'ipotesi presentata inizialmente nel DCO 5/2015 di inglobare i costi di Terna connessi alle attività relative al dispacciamento all'interno del perimetro dei costi per il servizio di trasmissione, si apprezza che l'Autorità abbia recepito quanto richiesto da Assoelettrica, decidendo di mantenere la separazione tra trasmissione e dispacciamento, ritenute attività diverse e pertanto da tenere distinte riguardo ai costi riconosciuti.

Sul tema della struttura della tariffa di riferimento per le reti di distribuzione,

Assoelettrica ritiene che debba essere mantenuto lo schema attuale, in base al quale i corrispettivi a copertura dei costi delle infrastrutture di rete sono fissati in funzione del numero di punti di prelievo serviti, non condividendo l'ipotesi di utilizzo della potenza impegnata.

Per effetto della congiuntura economica si è registrato, ed è tutt'ora in corso, un processo di una contrazione della potenza impegnata, soprattutto per quanto riguarda gli utilizzi non domestici. Inoltre la riforma della tariffe domestiche che prevede una maggiore granularità dell'impegno di potenza potrebbe determinare ulteriori variazioni di non facile valutazione. Infatti a fronte di un possibile incremento della potenza dovuto alla diffusione delle elettrotecnologie in ambito domestico (pompe di calore, cucine a induzione, etc.) occorre considerare l'effetto riduttivo dovuto a una più appropriata calibrazione dell'impegno di potenza per la generalità degli utenti domestici. Alla luce di tali circostanze, nel caso si utilizzasse la potenza impegnata come variabile di scala per i costi delle infrastrutture di rete, si potrebbero determinare significativi shock economici ai distributori.

Assoelettrica condivide quanto proposto dall'Autorità in relazione alla revisione delle componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione: l'azzeramento della componente in energia ed il suo spostamento sul corrispettivo espresso in quota potenza appare coerente con il principio di *cost reflectivity* già applicato nel DCO 293/2015.

Come già affermato in risposta al DCO 5/2015, Assoelettrica ritiene quindi assolutamente non accettabile per i distributori associare il vincolo ai ricavi ammessi al rischio-volume, in quanto il distributore non avrebbe leve per gestire e controllare tale rischio.

Peraltro l'attuale regolazione del vincolo ai ricavi è stata oggetto di AIR per cui una sua eventuale modifica andrebbe adeguatamente giustificata, ad esempio, attraverso un cambiamento radicale di contesto o da nuovi elementi nel frattempo intervenuti.

A differenza dell'attività di trasmissione, dove gli investimenti sono in gran parte pianificati in maniera altamente discrezionale e centralizzata, sulla base di criteri generali di sviluppo della rete, e pertanto richiedono di meccanismi di verifica atti a migliorarne la selettività e l'efficacia, nel caso della distribuzione,

invece, gli investimenti sono in gran parte guidati da *driver* esterni (richieste di connessione, aumenti di potenza impegnata, *prosumer*, ecc.) che il distributore è obbligato a seguire. Pertanto su gran parte degli investimenti, come detto, il distributore non può avere leve sufficienti per controllare il rischio volume ed evitare il sottoutilizzo di alcuni tratti di infrastruttura.

Tali proposte sul rischio volume andrebbero, tra l'altro, in contraddizione con gli obblighi in capo ai distributori riguardo al miglioramento dell'efficienza e ai Certificati Bianchi.

Riguardo a quanto proposto sul trattamento dei dati di misura ai parr. 17.43, 17.44 e 17.45 del presente DCO, si ritiene che tale argomento debba essere affrontato in maniera più consapevole a valle dei risultati della specifica richiesta dati in corso che l'Autorità ha inviato ai distributori. Ad ogni modo, l'estensione al trattamento orario dei dati di misura nei casi riportati alle lettere a) b) e c) del par. 17.45 appare molto gravosa e andranno valutati con attenzione le condizioni di fattibilità, i costi/benefici, i modi e i tempi per passare alla misura oraria anche per i suddetti casi sotto i 55 kW. Tale valutazione andrebbe fatta anche alla luce del prossimo inizio dell'installazione del nuovo contatore 2.0, che estrarrà le curve orarie per tutti i punti.

Riguardo alle tariffe per usi di ricarica di veicoli elettrici, alla luce dei risultati dei progetti pilota, i quali hanno dimostrato che i quantitativi di energia ricaricata dai punti di ricarica pubblica sono ancora modesti, si ritiene fondamentale al fine di incentivare la diffusione dell'auto elettrica prevedere l'applicazione di tariffe più favorevoli rispetto a quelle attuali sia nei casi di ricarica privata tramite secondo punto di prelievo dedicato che nei casi di ricarica pubblica. Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, riteniamo che la tariffa monomia per i punti di prelievo in BT dedicati alla ricarica in luoghi pubblici debba essere mantenuta senza il limite di quattro anni proposto dall'Autorità, al fine di accompagnare lo sviluppo di questo tipo di ricarica anche nel medio termine.

Con riferimento infine alla responsabilità della raccolta, validazione e registrazione delle misure nei punti di interconnessione tra la RTN e la rete di distribuzione auspichiamo che questa rimanga in capo alle

imprese di distribuzione.

### **Risposte agli spunti per la consultazione**

Per le risposte agli spunti di consultazioni si rimanda alle osservazioni dei singoli associati.